

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Premessa

Il presente regolamento si applica a tutte le Commissioni Comunali che non hanno un apposito regolamento istitutivo determinato da specifiche normative.

Art. 1 Istituzione

Il numero delle commissioni e le relative competenze per materia sono deliberati dalla Giunta Comunale in relazione ai propri obiettivi e programmi. Nel corso del mandato la Giunta può rivedere il numero e le competenze delle commissioni, anche sopprimendole o accorpandole, in relazione al variare dei propri obiettivi o ad esigenze di miglior funzionamento dell'attività del comune nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Art. 2 Composizione

Ciascuna commissione è composta da un numero variabile di componenti determinato come segue:

- **Uno in rappresentanza dei gruppi consiliari composti fino a due Consiglieri;**
- **due in rappresentanza dei gruppi composti da tre o quattro Consiglieri;**
- **tre in rappresentanza dei gruppi composti da cinque Consiglieri;**
- **sei in rappresentanza dei gruppi composti da più di cinque Consiglieri.**

L'Assessore o il Consigliere delegato, qualora non investito della carica di componente, possono assistere alle sedute delle commissioni senza diritto di voto.

Nella commissione istruzione, oltre ai componenti delegati dai gruppi consiliari, partecipano un rappresentante del corpo docente e un rappresentante dei genitori per ogni ordine di scuola.

Nella commissione sport, se istituita, partecipano anche due rappresentanti delle società sportive.

La Commissione Cultura e Politiche Giovanili avrà la seguente composizione:

Il numero dei componenti è pari al numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Ogni gruppo consiliare avrà un numero di rappresentanti pari al numero dei consiglieri del gruppo medesimo.

La Commissione Urbanistica, oltre che ai componenti individuati in rappresentanza dei gruppi consiliari, è integrata dalla presenza del Sindaco o suo delegato e dalla presenza dell'Assessore ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica, qualora non già investito della carica di componente.

Art. 3 Nomina

La nomina dei componenti viene fatta dalla Giunta Comunale su indicazione dei capigruppo.

La deliberazione della Giunta ha valore di presa d'atto.

I membri delle commissioni che cessino dalla carica per qualsiasi motivo sono immediatamente surrogati in modo da non variare la composizione della commissione, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

Decadranno dall'incarico quei membri elettivi che senza giustificato motivo, risulteranno assenti per più di tre volte consecutive dalle sedute della Commissione. In questo caso si procede alla surroga come previsto nel comma precedente.

Ciascun capogruppo può in qualsiasi momento procedere alla revoca dei membri dallo stesso nominati, dandone comunicazione al Sindaco.

Art. 4 Presidenza

La commissione, nella prima seduta, nomina al suo interno un presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente lo stesso è sostituito da altro membro appositamente delegato.

Il presidente tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Art.5 Convocazione delle riunioni

La prima riunione è convocata dal Sindaco e deve essere fissata di norma entro venti giorni dalla nomina dei componenti. Le successive riunioni sono convocate dal Presidente sugli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione dei punti da trattare ed essere trasmessi, anche via fax o per via telematica o con altra modalità idonea ad assicurarne conoscenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza la riunione è validamente convocata con comunicazione telefonica e può anche tenersi nella stessa giornata della convocazione. Le modalità di convocazione possono altresì essere uniformate a quelle celeri, previste per le adunanze del Consiglio Comunale.

Il Presidente può disporre autonomamente la convocazione della commissione o può disporla su richiesta dell'Assessore competente per materia o del Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei componenti della commissione per la trattazione di uno specifico argomento da porre all'ordine del giorno.

Di ogni convocazione deve essere data comunicazione all'Assessore di riferimento.

Le commissioni di norma si riuniscono almeno due volte l'anno.

Un argomento può essere assegnato a più commissioni riunite congiuntamente; le commissioni riunite sono presiedute di regola dal più anziano di età tra i presidenti delle commissioni stesse.

Il Sindaco può convocare i Presidenti delle varie commissioni singolarmente o congiuntamente, sia per trattare determinati argomenti che investono tutte le attività del Comune, sia per dare i necessari indirizzi onde assicurare l'organicità dell'azione amministrativa, evitando il frazionamento fra i vari settori dei servizi.

Art. 6

Funzionamento

Nella prima seduta ciascuna commissione potrà darsi delle regole di funzionamento, conformi ai seguenti principi:

- le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide con la presenza di 1/3 dei componenti.
- delle riunioni delle commissioni deve essere redatto il verbale che sarà letto nella seduta successiva.

Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Responsabile del Settore a cui fa riferimento la Commissione e registrati al protocollo dell'ente .

Art. 7

Pubblicità delle sedute

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 8

Poteri della commissione

Per l'accesso agli atti del Comune necessari ai propri lavori, la commissione si avvale del responsabile del servizio di segreteria. Le commissioni possono chiedere, tramite il Sindaco, l'audizione di chi sia in grado di fornire utili elementi conoscitivi. I dipendenti comunali e i rappresentanti del Comune presso enti, istituti, aziende o altre istituzioni hanno l'obbligo di fornire, se richiesti dalla commissione, nella figura del relativo Presidente, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.

Art.9

Durata in carica

Le commissioni sono costituite entro 6 mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale e durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio medesimo, salvo quanto previsto dal precedente articolo 3.

Art. 10

Valore dei lavori della commissione

Le relazioni o i pareri delle commissioni sono di natura consultiva e non possono in alcun modo vincolare gli organi del Comune nelle loro definitive determinazioni.

Art. 11
Sedi delle commissioni

Le commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni presso gli Uffici Comunali. Qualora occorra procedere all'esame od all'accertamento di determinati specifici fatti, le commissioni possono svolgere le loro funzioni in luoghi diversi dalla sede.

Art. 12

Nell'espletamento delle loro funzioni i Presidenti delle Commissioni possono proporre al Sindaco eventuali modifiche al presente regolamento. Tali modifiche devono essere approvate dal Consiglio Comunale.